



[www.anep.it](http://www.anep.it)

Anep è associata a



## Associazione Nazionale Educatori Professionali

Sede Nazionale Via S. Isaia, 90 - 40123 Bologna - Fax 1782215640

Sezioni Regionali ANEP: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte e Valle D'Aosta, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.

### **OGGETTO: PARERE PROPOSTA DI LEGGE FIGURE EDUCATIVE, TESTO UNIFICATO ED EMENDAMENTI al 23 febbraio 2016**

Fermo restando l'utilità di un legge che possa mettere ordine sulle figure educative, si ritiene che, pur con alcuni [emendamenti](#) presentati, la proposta contiene molti elementi di criticità, confusività e confligge con una situazione che vede già normate funzioni e settori.

Gli emendamenti Binetti che introducono l'educatore socio culturale e lasciano la denominazione di educatore professionale nel suo significato originale (quello del 520/98) è un modo sicuramente più chiaro, oltre che corrispondente allo storico, per identificare le figure diverse in campo educativo **ma è anche necessario identificare chiaramente, per ogni figura, le diverse funzioni che naturalmente non devono sovrapporsi.**

**Si continua a ritenere poco utile identificare in un testo di leggi servizi che cambiano nel tempo oltre che nelle denominazioni nelle diverse parti d'Italia.**

**Precisiamo che le funzioni per l'educatore professionale sono già definite dal DM520/98 e dal relativo *core competence (pubblicazione unicopli 2010).***

**Precisiamo inoltre che per effetto della L.251/2000 L'educatore Professionale può diventare figura apicale** (lo prevedono sia Vezzali che D'Ottavio nei loro emendamenti anche se non è chiaro a quale educatore professionale si riferiscano)

Rispetto alla proposta in oggetto comunque, **non sono proponibili una denominazione di educatore professionale che identifichi figura diversa da quella già determinata dal 520/98 né tanto meno un educatore professionale sanitario.**

Una legge che vede la presenza di un "Educatore professionale" ed un "educatore professionale sanitario" (prevista sia nel testo unificato originario ma anche negli emendamenti Vezzali e di Crimi per l'art, 15) infatti lascia perplessi, è davvero poco utile alla qualità dei servizi e poco rispondente ai bisogni della popolazione.

**L'EP è figura unica normata tra le figure sanitarie e che ha la specificità di essere sociale e sanitaria come recita l' 1 articolo del DM 520/1998: " E' individuata la figura professionale dell'educatore professionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale e' l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi...omiss....volti a uno sviluppo equilibrato della personalita' con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficolta'**

L'Educatore Professionale è professionista impegnato in interventi educativi professionali a sostegno continuo alla crescita, allo sviluppo e alla restituzione di senso della vita quotidiana attraverso la condivisione e la costruzione di relazioni significative con le persone affidate a servizi residenziali, semi residenziali o aperti/territoriali.

L'Educatore Professionale, svolgendo funzioni di educazione, abilitazione e riabilitazione della persona in difficoltà, è la figura antesignana di quanto l'OMS attualmente sostiene ovvero che la persona va sempre inquadrata in un contesto di vita specifico e nei suoi funzionamenti (ICF).

Precisiamo che gli educatori professionali (ascrivibili alle funzioni descritte dal 520/98) sono una forza numerica molto ampia attiva nel mondo socio-assistenziale e socio-sanitario.

Studi di settore ci dicono che gli Educatori Professionali sono circa 31.150 unità collocate, 20.973 sono gli EP retribuiti nei soli presidi residenziali (FONTE ISTAT 2016-periodo di riferimento anno 2013)

Diverso argomento è la formazione di base per gli educatori professionali che attualmente vive l'annoso problema del doppio binario formativo e che l'attuale proposta di legge (pur con gli emendamenti) non risolve anzi potrebbe peggiorare.

**Ribadiamo che, per quel che riguarda l'Educatore Professionale la formazione deve avvenire con il concorso di più Università come il DM 520 prevede sin dal 1998** e come è avvenuto storicamente per questa figura professionale sin dall'avvio (nel 1953) dei primi percorsi di formazione specifica che prevedevano insegnamenti afferenti sia agli ambiti sociali che sanitari.

l'art. 3 del DM 520/98 recita che *".....Le universita' provvedono alla formazione attraverso la facolta' di medicina e chirurgia in collegamento con le facolta' di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione"*.

**La proposta di legge in oggetto, pur prevedendo la possibilità di creare corsi interdipartimentali, non prevedendo la obbligatorietà non tiene conto di questa necessità intrinseca per la formazione dell'educatore professionale,**

**Auspicabile, seppur poco realistico nei tempi, il contenuto proposto all'art, 13 della proposta di legge che prevede la modifica dei decreti ministeriali ed interministeriali delle classi di laurea che, si auspica, superino in futuro le sovrapposizioni o doppioni come quelli esistenti attualmente per l'educatore professionale ma non solo.**

**In merito alla collocazione delle figure, la proposta di legge** (non vi sono emendamenti su questo se non quelli di Binetti che però non prevede altra collocazione per l'educatore professionale), **la identifica erroneamente nella L.4/2013.**

La legge 4 non porta ad riconoscimento delle professioni, ma può solo permettere, nel rispetto del consumatore, attività economiche esercitate mediante lavoro intellettuale, escludendo, tra l'altro, le attività riservate agli ordini, alle professioni sanitarie (l'ep è figura sanitaria), ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.

A nostro avviso **tale collocazione va stralciata ed è necessario che, anche in maniera coordinata, siano i Ministeri a vigilare sulle professioni** (per l'educatore professionale: Ministero della Salute di concerto con Ministero del Lavoro e Politiche sociali, Ministero della Giustizia e MIUR).

Infine, in merito alle norme transitorie la proposta di legge (gli emendamenti non migliorano) che prevede un percorso formativo standardizzato di un anno per tutti è poco coerente e poco utile per coloro che possono avere la possibilità di riqualificarsi.

**Per il progresso si auspicano percorsi compensativi, sia in termini quantitativi che qualitativi, graduati a seconda della formazione e dell'esperienza posseduta dagli operatori attualmente in servizio.**

## **IN SINTESI**

- **La denominazione di educatore professionale non può essere prevista per altre figure diverse da quella ascrivibile al 520/98.**
- **Deve essere prevista la riserva professionale per ogni figura (quella dell'ep è chiara perchè normata dal 520/98 ed esplicitata nel core competence)**
- **La formazione deve essere una, in collaborazione come recita l'art. 3 del dm520/98, professionalizzante ed abilitante oltre che legata al fabbisogno.**
- **Per il progresso devono essere previsti percorsi formativi diversificati e graduati**
- **La collocazione professionale NON è la legge 4/2013**